

Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana del Pinerolese

L'anno duemilaventuno, in modalità elettronica, nella data dell'ultima delle firme digitali, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Torre Pellice (To) in Via Alfieri n. 8, nella sua qualità di _____ (C.F.: _____), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio dell'Unione n. _____ del _____, di costituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana del Pinerolese ed approvazione del presente schema di convenzione;

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ e domiciliato/a per la carica in _____, nella sua qualità di _____ del Comune di _____ (C.F.: _____) il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____ di conferimento all'Unione Montana del Pinerolese delle funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive ed approvazione del presente schema di convenzione;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'Unione di Comuni è l'ente locale finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi;
- la L.R. n. 11 del 28/09/2012 e ss.mm.ii. "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ha stabilito la soppressione delle comunità montane del Piemonte e la loro trasformazione in unioni montane di comuni, individuate quali ambiti ottimali di gestione associata di servizi;
- l'art. 30, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- lo Statuto della Unione Montana del Pinerolese prevede la possibilità, per i Comuni aderenti, di conferire all'Unione ulteriori funzioni e servizi, con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione;

PREMESSO altresì CHE:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", aveva previsto al Capo IV, presso ogni Comune singolo o associato, l'istituzione e l'attivazione di uno Sportello Unico per le attività produttive;
- il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, avente per oggetto "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione delle opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59", aveva stabilito le modalità di funzionamento dello Sportello Unico suddetto;
- con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112

del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” è stato approvato il nuovo regolamento dello Sportello Unico Attività Produttive che introduce sostanziali modifiche nelle competenze e nella gestione dei procedimenti rispetto alla precedente disciplina;

- le funzioni connesse all'attività di gestione dello sportello unico per le attività produttive, sono state sino ad oggi svolte in forma associata mediante convenzione individuando il Comune di Pinerolo quale ente capofila;
- l'Unione Montana ha sino ad oggi supportato i Comuni di Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Rorà, Angrogna, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Bibiana, San Secondo di Pinerolo e Prarostino, mettendo a disposizione dello SUAP di Pinerolo proprio personale interno, previo convenzionamento tra le parti interessate;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di _____ n. ____ del _____, si è provveduto a conferire all'Unione Montana del Pinerolese le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive e ad approvare lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. ____ del _____, si è provveduto a costituire lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana del Pinerolese e ad approvare lo schema della presente convenzione.

Tutto quanto sopra premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITÀ E OGGETTO

1. Il Comune di _____ (nel seguito “Ente aderente”) aderisce con la sottoscrizione della presente convenzione allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana del Pinerolese (nel seguito “SUAP”) conferendo allo stesso le funzioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Non sono attribuite allo Sportello Unico per le Attività Produttive le competenze dello sportello unico per l'edilizia, che saranno svolte dalla competente struttura comunale come qualsiasi atto con valenza endoprocedimentale di competenza dell'Ente aderente da ricondursi nell'ambito dei procedimenti attivati dallo SUAP.
3. Lo SUAP assicura le comunicazioni prescritte con il registro imprese delle Camere di Commercio secondo le modalità telematiche adottate in applicazione della normativa vigente.

Art. 2 DURATA

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2022 ed ha durata a tempo indeterminato, salva cessazione per intervenuti mutamenti normativi.
2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, con atto formale da trasmettere alla controparte entro il 30 giugno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In ogni caso lo scioglimento della presente Convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3 CONFERENZA DEI SINDACI

1. I Sindaci degli Enti aderenti o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Presidente dell'Unione Montana, quale sede di confronto e consultazione per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento dello SUAP;
 - b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati dello SUAP nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente quando richiesto, con un preavviso di almeno quindici giorni.
 3. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 4 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. La sede dello SUAP è individuata presso gli uffici dell'Unione Montana del Pinerolese, in Torre Pellice (TO) – Via Alfieri n. 8.
2. Il Responsabile della struttura dello SUAP è individuato nel Responsabile dell'Area a cui il servizio è assegnato.
3. La struttura dello SUAP cura gli adempimenti previsti nel caso di segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto prescritto dall'art. 5 del D.P.R. 160/2010 e nel caso di attivazione del procedimento ordinario previsto dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010, compresa la convocazione della conferenza di servizi, e svolge le altre funzioni previste dalla normativa a supporto delle imprese secondo le indicazioni fornite dalla normativa stessa.
4. Lo SUAP trasmette agli enti interessati in via telematica la documentazione inoltrata allo stesso dall'impresa, nella prima fase attuativa tramite la casella di Posta Elettronica Certificata e successivamente secondo le procedure attivate secondo le indicazioni dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.
5. L'Ente aderente si impegna a trasmettere le comunicazioni in via telematica nella prima fase attuativa tramite la casella di Posta Elettronica Certificata e successivamente secondo le procedure attivate secondo le indicazioni dell'allegato tecnico al D.P.R. 160/2010.
6. In ottemperanza all'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo SUAP.
7. L'Ente aderente si impegna ad utilizzare la modulistica predisposta dallo SUAP.
8. Lo SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici, comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
9. Le modalità di svolgimento del servizio possono essere regolate da apposito protocollo operativo da predisporre in collaborazione con gli Enti aderenti.

ART. 5 PERSONALE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Lo SUAP conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa, attraverso la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. L'Unione Montana, per le attività riferibili allo SUAP, mette a disposizione le risorse umane necessarie a svolgere le attività richieste, individuandole tra i propri dipendenti con qualificazione professionale adeguata.
3. A tal fine lo SUAP, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati al servizio.
4. L'Ente aderente, ove ritenuto coerente in relazione alla propria struttura organizzativa ed alle professionalità a disposizione, potrà mettere a disposizione dello SUAP, previo convenzionamento con l'Unione Montana, proprio personale interno in possesso di qualificazione professionale adeguata.
5. L'Unione Montana compilerà con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute unicamente per la quota parte del personale adibito al servizio, che non potranno comunque eccedere l'85% del costo del personale interessato.
6. Il riparto delle suddette somme sarà distribuito, tra i comuni convenzionati, nel seguente modo:

- a) il 50% del costo utilizzando il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il restante 50% del costo relativo al servizio verrà diviso per il numero delle pratiche evase nell'anno; ogni comune parteciperà dunque alla spesa in relazione al numero di pratiche evase nel suo interesse.
7. Il rimborso dei suddetti costi da parte dell'Ente aderente a favore dell'Unione Montana ha carattere onnicomprensivo ed avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui al comma 5.
8. Restano a carico dell'Unione Montana i restanti costi connessi e conseguenti allo svolgimento del servizio, quali, a titolo esemplificativo, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc..

Art. 6 REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti a specifiche disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente Convenzione, l'Unione Montana e l'Ente aderente provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, l'Unione Montana e l'Ente aderente provvedono alla revisione delle clausole della presente Convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla Convenzione stessa.

ART. 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Ente aderente e l'Unione Montana in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora le parti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono deferite al giudizio di tre arbitri, nominati uno dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato e l'altro dall'Unione Montana, i quali nomineranno tra loro il Presidente e decideranno senza formalità di giudizio entro novanta giorni dalla completa costituzione del collegio. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estenderà alle spese di giudizio.
3. In caso di contenzioso non risolvibile in forma bonaria tra l'Ente aderente e l'Unione Montana il foro competente è quello di Torino.

ART. 8 RISERVATEZZA

1. Lo SUAP gestisce i dati personali relativi alle procedure di propria competenza, nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dalla normativa vigente tempo per tempo.
2. L'Unione Montana e l'Ente Aderente definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti i riferimenti normativi sono inseriti nel presente atto rispetto alle disposizioni ordinarie vigenti al momento della stipula e si intendono automaticamente variati ed adeguati tempo per tempo in base a

eventuali norme cogenti sopravvenute.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per L'Unione Montana del Pinerolese

Per il Comune di _____
